

TI_GERICHTE 15.2024.57 vom 11. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.57

FR: TI_GERICHTE 15.2024.57 du 11 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 15.2024.57 del 11 settembre 2024

Regeste

Ricorso contro il rigetto della richiesta di non divulgazione a terzi di un'esecuzione perentoria giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF

Erwägungen

E. 1

per l'incasso di fr. 886.74 oltre ad accessori; che ricevuto il precetto il 30 gennaio 2023, l'RI 1 vi ha immediatamente interposto opposizione; che il 16 maggio 2024 l'escussa ha presentato all'UE una domanda di non dar notizia a terzi dell'esecuzione in questione giusta l'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF; che con provvedimento del 21 maggio 2024 l'Ufficio ha rigettato la domanda, indicando quale motivo che “dopo la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo giusta l'art. 88 cpv. 2 LEF il debitore non può presentare alcuna domanda di non dar notizia dell'esecuzione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF” ; che con ricorso del 31 maggio 2024 RI 1 contesta il rigetto della sua domanda, chiedendo di accoglierla e, se possibile, di cancellare l'esecuzione; che la ricorrente sostiene che l'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF non specifica una scadenza entro la quale occorre presentare la domanda di non divulgazione, ma solo un periodo di attesa prima di presentarla; che a suo parere, dovrebbe essere inoltre “automatico” che un'esecuzione cui il debitore ha interposto opposizione venga oscurata o addirittura cancellata, qualora “il creditore non abbia chiesto l'eliminazione dell'opposizione entro 20 giorni” ; che secondo l'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF “gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell'opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi” ; che nonostante non sia stato indicato nella decisione impugnata, la motivazione dell'UE si fonda sulla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui né il testo né i lavori preparatori dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF consentono di concludere che il debitore può ancora presentare una richiesta di non divulgazione di un'esecuzione dopo la scadenza del termine di perenzione di un anno dell'art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 147 III 544 consid. 3, confermata nella sentenza del Tribunale federale 5A_652/2023 del 24 ottobre 2023, consid. 5.2); che pur criticata (cfr. ad esempio la nota di E. Muster in: JdT 2023 II 104 e le osservazioni di C. Bernauer in: AJP 2021 pag. 1536 e segg.) e oggetto di un'iniziativa parlamentare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 14 gennaio 2022 (n. 22.400) volta a precisare il testo dell'art. 8 a cpv. 3 lett. d LEF nel senso che la persona oggetto di un'esecuzione possa presentare una domanda di non comunicazione anche soltanto dopo la scadenza di un anno dalla notificazione del precetto

esecutivo , per ora la giurisprudenza del Tribunale federale continua a vincolare sia l'UE sia questa Camera, seppur dall'assenza di un termine massimo nel testo della norma e nei lavori preparatori sembrerebbe doversi logicamente dedurre che le richieste di non divulgazione rimangano possibili dopo la scadenza del termine dell'art. 88 cpv.

E. 2

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Biasca. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.